

Relazione della Procura Federale: Giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti. Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Le norme

Il concetto di responsabilità dell'ente, nel caso le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per le condotte ascritte alle persone fisiche che agiscono nell'interesse del medesimo è un cardine fondamentale delle norme di diritto calcistico ed un concetto consolidato da tempo nella Giustizia Sportiva. Il diritto calcistico ha quindi anticipato, nell'ordinamento sportivo, quel sistema di responsabilità della persona giuridica regolato nell'ordinamento statale con l'emanazione del D.Lgs. 231/2001.

Il sistema che regola la responsabilità disciplinare delle società in ambito sportivo è costituito dagli articoli 4, 11, 12, 13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva, rubricato Responsabilità delle società, prevede che:

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della

società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.

4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1.

In ambito disciplinare, quindi, le società sono chiamate a rispondere dei comportamenti di diversi soggetti e, a seconda della qualità del soggetto che commette l'illecito, il codice individua un tipo di responsabilità diverso:

- a) alle condotte contrarie alle norme poste in essere dai **legali rappresentanti** delle società consegue la responsabilità diretta di queste ultime. Si tratta delle persone fisiche che rappresentano la società secondo le norme federali; tali persone sono individuate per ogni stagione sportiva nelle liste censimento depositate dalle società presso la competente Lega.

Le norme del codice di giustizia sportiva prevedono dunque che gli illeciti commessi dai legali rappresentanti delle società siano attribuiti direttamente alle società da essi rappresentate e

considerati come da queste attuati; ciò in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante e rappresentato, rapporto così intenso da creare confusione tra i due soggetti che agiscono all'unisono e rispondono, entrambi, come autori di tali azioni.

- b) Alle condotte contrarie alle norme poste in essere da **dirigenti, tesserati e dai soggetti di cui all'articolo 1 comma 5** consegue la responsabilità oggettiva delle società. I soggetti di cui all'articolo 1 comma 5 sono i **soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.**

La responsabilità oggettiva comporta il trasferimento in capo alla società della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell'interesse della società o comunque svolgono attività rilevanti nell'ambito sportivo e trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nell'attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare nonché nell'attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni.

- c) Alle condotte illecite poste in essere da **persone estranee** che comportano un vantaggio per le società consegue una responsabilità presunta delle società stesse, presunzione che può essere superata mediante la prova della mancata partecipazione o della mancata conoscenza dell'illecito da parte delle società od anche solo in presenza del dubbio sulla partecipazione o sulla

conoscenza dell'illecito da parte della società (insufficienza di prove).

- d) Le società sono altresì chiamate a rispondere oggettivamente del comportamento e delle condotte dei soggetti di cui ai precedenti punti, delle persone addette ai servizi, del comportamento dei sostenitori sia per le gare interne sia per quelle disputate in trasferta, e del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza per le gare dalle stesse organizzate.

In sostanza vige un principio generale di responsabilità oggettiva delle società in relazione al pieno rispetto dell'art. 62 delle norme federali in tema di ordine pubblico e sicurezza delle gare sportive.

Il codice di giustizia sportiva integra tale norma regolando la responsabilità delle società anche a fronte di dichiarazioni lesive, comportamenti discriminatori, comportamenti atti a contribuire al compimento di fatti violenti.

La rilevanza dei modelli organizzativi e di gestione nella giustizia sportiva.

Così costituito il sistema che delinea le responsabilità delle società sportive, esistono – nel complesso delle norme di giustizia sportiva - circostanze che costituiscono esimente o attenuante in caso di comportamenti illeciti tenuti dai sostenitori delle società.

L'articolo 13 del codice di giustizia sportiva prevede che le società non siano chiamate a rispondere per comportamenti tenuti dai sostenitori in violazione dell'art. 11 (comportamenti discriminatori) e dell'art. 12 (prevenzione di fatti violenti) del codice di giustizia sportiva qualora coesistano almeno tre delle seguenti circostanze:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
- c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

Qualora siano presenti congiuntamente un numero di circostanze inferiore a tre, dette circostanze costituiscono una attenuante delle sanzioni.

In analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, quindi, in ambito sportivo il codice espressamente contempla i modelli di organizzazione e gestione quale strumento a disposizione delle società per porre in essere, al meglio delle loro possibilità, tutte le azioni preventive e correttive di comportamenti discriminatori o violenti dei propri sostenitori e ciò al fine di poter evitare o attenuare la responsabilità oggettiva.

Poiché l'art 13 fa espresso riferimento ai comportamenti tenuti dai sostenitori ed agli articoli 11 e 12 del codice di giustizia sportiva, è da ritenere che tali esimenti ed attenuanti non possano assumere rilevanza in relazione alle condotte tenute da altri soggetti che comportano responsabilità diretta oppure oggettiva delle società, così come si deve ritenere che dette esimenti non possano essere invocate in presenza di

violazioni e/o di illeciti previsti in norme diverse da quelle espressamente citate.

Al riguardo si ricorda che la necessità di istituire all'interno delle società calcistiche un modello di organizzazione e gestione atto a prevenire le attività illecite è chiaramente emersa già prima della riforma dell'impianto normativo sportivo del 2007.

I lodi emessi in data 27 ottobre 2006 dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport (c.d. vicenda calciopoli) contengono, infatti, nelle motivazioni un esplicito riferimento a *“modelli organizzativi idonei a garantire l'assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti”*, imputando anche all'assenza di tali modelli in seno alle società coinvolte l'attuazione in concreto dell'illecito sportivo atto ad alterare il risultato della gara (o del Campionato) e/o della grave violazione del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'art. 1 del codice di giustizia sportiva.

Come si è visto, però, la riforma del codice di giustizia sportiva seguita alle note vicende non ha previsto l'esplicita previsione di esimenti ed attenuanti per i casi di illecito sportivo o per violazioni diverse da quelle previste dagli articoli 11 e 12 del codice di giustizia sportiva.

In sostanza, le circostanze esimenti ed attenuanti previste dall'art. 13 del codice di giustizia sportiva sono state poste in relazione alla sola responsabilità oggettiva delle società per i comportamenti dei propri sostenitori mentre non è stato alterato il quadro delle conseguenze derivanti sulle società per responsabilità diretta, oggettiva o presunta per le condotte delle persone più vicine alle società e cioè i legali rappresentanti, i dirigenti, i tesserati ed i soggetti indicati nell'articolo 1 comma 5 del codice stesso.

Va detto che la riforma dello Statuto FIGC ha, invece, tenuto conto della sopra richiamata necessità ed ha previsto all'art. 7, comma 5, che il Consiglio Federale provveda ad emanare specifiche norme che impongano alle società l'adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

I modelli richiesti dallo Statuto federale sono del tutto analoghi a quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 arrivando anche a prevedere la nomina di un Organismo di garanzia che vigili sull'attuazione, il rispetto e l'aggiornamento del modello.

Tale previsione lascerebbe pensare che i modelli organizzativi richiesti dallo Statuto federale siano diversi rispetto ai modelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 (ciò anche in considerazione del fatto che questi ultimi sono posti in relazione solo con alcune fattispecie di reato mentre il diritto sportivo prevede anche un principio di carattere generale che sfugge alla tipizzazione dell'illecito) ma al riguardo sarà certamente necessaria una regola di coordinamento anche per evitare il proliferarsi di organi di controllo nell'ambito della medesima società con difficile determinazione di competenze e funzioni.

Allo stato l'art. 7 non ha ricevuto piena implementazione e quindi nel sistema della giustizia sportiva attualmente si possono trovare soltanto decisioni inerenti i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 13 del codice sempre in relazione alle violazioni previste e sanzionate dagli articoli 11 e 12.

I modelli organizzativi e di gestione cui fa riferimento l'articolo 13 lettera a) del codice, costituenti una delle circostanze esimenti o attenuanti, non trovano una precisa descrizione né esiste, allo stato, una norma che ne regoli i contenuti e le modalità operative.

La Lega Nazionale Professionisti con circolare n. 14 del 22 agosto 2008 ha provveduto ad informare adeguatamente le società circa le direttive e le istruzioni in tema emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Tali direttive ed istruzioni possono costituire il contenuto minimo del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire fatti violenti o discriminatori che le società sono chiamate ad adottare ma certamente non possono considerarsi sufficienti e/o esaustive.

In assenza di specifica regolamentazione, è sostanzialmente rimessa al giudice sportivo e, in seconda istanza, alla Corte di Giustizia Federale ogni valutazione in ordine all'effettività, all'idoneità ed all'adeguatezza rispetto allo scopo del modello eventualmente adottato dalle società.

Nel C.U. n. 292/CGF stagione 2007/2008 – riunione del 15 febbraio 2008 – la Corte di Giustizia Federale ha, ad esempio, stabilito che *“per la sussistenza della circostanza di cui alla lettera a) dell’art. 13 C.G.S., occorre che risulti provata non solo l’adozione di efficaci modelli di organizzazione e gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma (petardi, fumogeni, esibizione di striscioni offensivi), ma è altresì necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto. Nel caso di specie non è stato provato che la società abbia previsto misure preventive ed alcun presidio di vigilanza che potesse prevenire le condotte illecite ovvero consentire l’immediata individuazione dei sostenitori violenti”*.

Sempre nella stessa seduta, la Corte Federale ha rilevato come il modello adottato dalla società non sia stato efficacemente attuato, come dimostra proprio l'accadimento dei fatti che le misure adottate avrebbero dovuto prevenire ed evitare.

L'efficace attuazione del modello è stata, invece, rilevata dal Giudice Sportivo che, come da C.U. 107 del 27 ottobre 2008, ha riconosciuto l'esimente ex art. 13 lettera a) a favore delle due società coinvolte, pur avendo i sostenitori delle stesse violato le norme relative al divieto di ingresso nello stadio di petardi e fumogeni. In tale circostanza il Giudice, esaminato il modello di organizzazione e gestione delle società, lo ha ritenuto idoneo *“per le risorse finanziarie ed umane impiegate e per la previsione di specifiche misure di prevenzione”*.

Il Giudice Sportivo pare aver assunto l'ultima impostazione come una linea guida generale in casi simili.

Nel C.U. n. 253 del 14 aprile 2009, ad esempio, tutte le decisioni inerenti la violazione dell'art. 12 CGS commesse da sostenitori di società che hanno adottato un modello organizzativo sono state riunite in una unica delibera con la quale le società non sono state sanzionate in virtù del riconoscimento dell'esimente di cui alla lettera a); nella decisione non è esplicitata la valutazione di idoneità del modello operata dal Giudice.

Caso recentissimo è quello che riguarda la gara Juventus – Internazionale disputata il 19 aprile 2009 a Torino.

Il Giudice Sportivo, come da C.U. 261 del 20 aprile 2009, ha sanzionato la società ospitante per avere i sostenitori intonato cori razzisti senza riconoscere alcuna esimente. La società sanzionata ha peraltro certamente adottato il modello di organizzazione e gestione come si rileva da altri comunicati del giudice sportivo e della Corte di Giustizia Federale riguardanti la medesima società e la medesima stagione sportiva. Nessun riferimento alla lettera a) è rilevabile dalla decisione assunta ma il tipo di sanzione irrogata lascia pensare che l'adozione del modello non sia stata ritenuta come efficacemente attuata.